

## **DISCIPLINARE PER LA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE (*SUS SCROFA*)**

### **Art. 1 Esercizio della Caccia di selezione**

- a. Il comprensorio non vocato della Provincia di Livorno, Isola d'Elba, è distrettualizzato e all'interno sono individuati i settori di prelievo.

AREA DI INTERVENTO DI TIPO A: vi si potranno iscrivere i selettori appartenenti alle squadre al cinghiale

AREE DI INTERVENTO DI TIPO B: vi si potranno iscrivere tutti gli altri selettori abilitati.

I settori di prelievo non potranno avere una dimensione superiore a 36 ha.

I settori di prelievo avranno all'interno un solo punto sparo.

Ogni cacciatore selettore può iscriversi al distretto pagando una quota annuale di 15 euro (aree di intervento di tipo A) o di 20euro (aree di intervento di tipo B) e avrà diritto ad esercitare la caccia di selezione esclusivamente se iscritto al Registro Regionale dei cacciatori di selezione ed in possesso di specifica autorizzazione all'esercizio della caccia di selezione. La caccia di selezione è consentita, nei tempi previsti dal CV nella forma dell'aspetto, da appostamento o punti di tiro collocati a terra o su altana. All'interno di ciascun settore di prelievo il cacciatore dovrà accedervi obbligatoriamente con l'arma scarica ed in custodia.

- b. L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente con i mezzi previsti dall'art. 75 del Regolamento Regionale n. 48/R del 05/09/2017 e devono essere indossati indumenti ad alta visibilità, come previsto sempre dallo stesso articolo.
- c. L'ATC provvederà a nominare un responsabile per la gestione della caccia di selezione al cinghiale.
- d. Si potranno iscriversi tutti i cacciatori in possesso di abilitazione alla caccia di selezione al cinghiale.

### **Art. 2 Capi in abbattimento**

- a. I capi in abbattimento nelle aree non vocate seguiranno un piano di prelievo selettivo "a scalare" definito annualmente dalla Regione.
- b. Ai selettori iscritti al Registro di caccia di selezione al cinghiale saranno consegnate 5 fascette ogni 2 mesi.

### **Art. 3 Teleprenotazione**

- a. Ciascun selettore autorizzato all'attività di prelievo è tenuto, prima di recarsi al settore scelto, ad effettuare obbligatoriamente la teleprenotazione.
- b. La teleprenotazione dovrà essere effettuata prima o in contemporanea all'apertura della uscita di caccia. La chiusura dell'uscita mattutina sarà effettuata automaticamente dal sistema alle ore 11.00 dello stesso giorno. Anche per il pomeriggio la teleprenotazione

dovrà essere effettuata prima o in contemporanea all'uscita di caccia e l'attività si potrà svolgere dalle ore 16.00. La chiusura automatica del sistema sarà alle ore 23.00. Il selettore, in caso di abbattimento o abbandono dell'area di caccia, sia mattina che pomeriggio, potrà chiudere in maniera autonoma la giornata di caccia.

L'ATC si riserva la facoltà di attivare blocchi di prenotazione, per uno o più settori di prelievo, in caso vengano ravvisate situazioni anomale, tali da non consentire il raggiungimento degli obiettivi.

- c. In caso di smarrimento dei contrassegni inamovibili, il selettore dovrà darne comunicazione scritta, via fax o mail all'ATC entro le successive 24 ore. Il selettore non potrà comunque effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente i contrassegni dall'ATC.
- d. In caso di abbattimento il selettore è tenuto a riempire la scheda biometrica in ogni sua parte e consegnarla (direttamente o scannerizzata via mail) all'ATC, entro 48 ore dall'avvenuto abbattimento.
- e. Il selettore nella predisposizione dell'appostamento è tenuto a non danneggiare le colture e la costruzione dell'altana è subordinata al consenso del proprietario e/o conduttore del fondo.

#### **Art. 4 Attività di prelievo**

- a. Il periodo di prelievo selettivo consentito nelle aree non vocate, è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al fine di garantire un corretto esercizio dell'attività di prelievo a tutela e salvaguardia di tutti i soggetti fruitori a vario titolo delle aree non vocate, l'ATC potrà sospendere l'esercizio venatorio in alcuni settori di prelievo.

#### **Art. 5 Nel caso di abbattimento del capo il cacciatore deve:**

- a. attendere circa 15 minuti dallo sparo tenendo sotto controllo il capo;
- b. apporre, immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, la fascetta inamovibile nel Tendine di Achille dell'arto posteriore;
- c. compilare, prima di trasportare il capo con qualsiasi mezzo, la scheda di abbattimento inserendo le informazioni subito reperibili (codice fascetta, sesso e classe di età) e, successivamente, comunque entro e non oltre 12 ore dall'abbattimento, completandola delle informazioni rimanenti (peso eviscerato, eventuale peso pieno, numero feti, misure biometriche, note, ecc.);
- d. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'ASL competente per territorio.

#### **Art. 6 Recupero capi feriti**

1. Il recupero del capo ferito può avvenire tramite l'impiego di cani da traccia.
2. L'impiego del cane da traccia è regolamentato dalle norme in materia.